

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2011 n. 2

Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752”

La legge in oggetto apporta numerose modifiche alla legge regionale n. 24 del 1991 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752”, prevedendo un panorama organico di azioni ed iniziative legate alla valorizzazione, tutela e promozione della “risorsa tartufo”, avvalendosi anche del contributo dell’associazionismo di settore.

Tra le modifiche si segnalano, in particolare, le innovazioni introdotte in tema di tartuficoltura. La legge intende definire e distinguere le tartufaie controllate e coltivate: naturali e sottoposte a miglioramenti o incrementi, le prime; impianto specializzato, realizzato ex novo con piante tartufigene, la cui micorizzazione (inseminazione con spore di tartufo) è certificata, le seconde, che vengono pertanto assimilate agli impianti per arboricoltura da legno.

Particolare rilievo viene anche dato al ruolo dell’associazionismo e ai momenti consultivi, a partire dalle occasioni di confronto con le Province nella programmazione di settore. Inoltre, risulta sempre più inscindibile il rapporto tra la valorizzazione del patrimonio tartufigeno e la conservazione dell’ambiente.

Si prevede anche che le Province possano avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita delle associazioni dei tartufai, per il monitoraggio e la manutenzione delle tartufaie pubbliche, attraverso la programmazione di giornate ecologiche.

La Regione, inoltre, attraverso intese tra produttori, proprietari, raccoglitori, enti locali, enti gestori dei parchi e consorzi di bonifica, si assume il compito di favorire la nascita di associazioni locali, che, statutariamente, devono impegnarsi per migliorare e salvaguardare il patrimonio tartuficolo locale, promuovere la corretta attività di raccolta, valorizzare il bosco, promuovere la gastronomia locale e le potenzialità turistiche e commerciali legate al tartufo e ad altri prodotti locali. Le stesse associazioni possono partecipare o produrre iniziative per la valorizzazione del prodotto, e qualora sia contemplato nello statuto, possono anche svolgere attività volte alla conservazione e tutela degli ambienti tartufigeni, ottenendo per tale motivo delle agevolazioni.

La Regione può altresì concedere contributi a enti pubblici e privati per organizzare e sviluppare fiere, mostre, convegni e manifestazioni concernenti il tartufo e la tartuficoltura. Alle Province, poi, vengono concessi contributi finalizzati alle attività

di valorizzazione del tartufo, dei prodotti a base di tartufo, del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura.

Infine, vengono promosse e sostenute dalla Regione attività formative e di aggiornamento di conduttori, raccoglitori, tecnici e personale addetto alla vigilanza, così come attività di studio, ricerca, sperimentazione, divulgazione, certificazione di qualità e tracciabilità, per le quali è prevista la possibilità di stipulare convenzioni con Università ed Enti di ricerca regionali.